



## PROPOSTE DI MODIFICA DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 DELLA REGIONE SARDEGNA

### Articolo 1

#### Comma 13 - Sportello unico per le attività produttive

Dopo "...presso i Comuni" eliminare "anche in forma associata" e inserire "in forma associata quando la popolazione sia inferiore a 3.000 abitanti".

**Articolo 2 - Intervento di politica fiscale in favore delle imprese e dei cittadini sardi.** In sostituzione dell'intervento di riduzione dell'IRAP subordinato al rispetto di determinati vincoli, si chiede un intervento di fiscalità generale rivolto:

- alle imprese attraverso l'estensione generalizzata della riduzione di un punto percentuale dell'IRAP in favore di tutte le PMI della Sardegna; il valore di tale riduzione, sulla base di quanto dichiarato dalla Regione ammonta a circa 42 milioni di Euro;
- ai cittadini sardi attraverso la riduzione/introduzione di esenzioni per fasce reddituali - sino alla concorrenza dell'importo di cui sopra - dell'addizionale regionale IRPEF (attualmente 0,9%) a carico dei percettori di reddito sulle persone fisiche (di pensioni, di lavoro dipendente e assimilato), destinata all'aumento del reddito disponibile delle famiglie sarde.

**Articolo 3 - Emendamenti agli articoli sul personale:** di seguito si riportano alcuni emendamenti sulle questioni legate al personale.

#### Testo emendato dell'Articolo 3 - Comma 5

L'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il biennio economico 2008/2009, comprensivo degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative al periodo di vacanza contrattuale, è determinato in euro **20.909.000**, con il limite di spesa a regime di euro **13.880.000**. (UPB S01.02.003). Le risorse stanziata e quelle sussistenti nel conto dei residui, destinate alle predette finalità, permangono nello stesso conto sino al loro completo utilizzo.

#### Testo aggiuntivo dell'Articolo 3

Si chiede l'istituzione di un fondo per finanziare un integrativo regionale a favore dei dipendenti degli Enti locali, in analogia a quanto previsto per il comparto dell'Ente Foreste. Nell'utilizzo del **FONDO UNICO** per gli **ENTI LOCALI** di cui alla legge regionale 2/2007, le amministrazioni locali devono prevedere una quota parte destinata alla contrattazione decentrata per la formazione del personale degli Enti locali al fine di garantire l'applicazione di leggi regionali e una piena valorizzazione della risorsa umana legata al trasferimento di funzioni e compiti.

#### Articolo 3 bis - Attuazione del Piano per il superamento del precariato nell'Ente Regione.

1. L'Amministrazione regionale, gli Enti e le Agenzie regionali attivano le procedure per la realizzazione del piano per il superamento del precariato, di cui al relativo accordo sindacale, entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge.
2. La stabilizzazione dei contingenti di cui all'accordo medesimo si conclude entro il 31 dicembre 2008.



3. Ai fini dell'attuazione dell'accordo l'Amministrazione, gli Enti e le Agenzie regionali sono autorizzati ad ampliare la propria dotazione organica per il numero dei posti necessario all'attuazione del piano di cui sopra e, conseguentemente, a rinnovare o prorogare i contratti del personale precario in servizio sino al completamento della loro stabilizzazione.
4. Ai fini delle prove selettive concorsuali pubbliche finalizzate alla stabilizzazione del precariato nelle categorie B, C e D si applicano le modalità previste dal comma 4 lettera D articolo 6 legge regionale 2/2007.
5. Le graduatorie di idonei di concorsi pubblici effettuati sino al 31 dicembre 2006 ed ancora valide, hanno la vigenza prolungata sino al 31 dicembre 2008 e da esse le amministrazioni attingono per il 40% dei posti disponibili nelle piante organiche modificato come previsto dal comma 3.
6. La Giunta regionale, entro febbraio 2008, sentito il parere della Commissione consiliare competente, delibera le linee guida per la selezione tramite short-list cui devono attenersi Amministrazione, Enti e Agenzie regionali.
7. In ogni caso le short-list possono essere attivate unicamente per alte professionalità culturali, tecniche, scientifiche, non previste negli organici e comunque per una durata limitata, non rinnovabile, e da attivarsi mediante procedure comparative di evidenza pubblica.
8. Le short-list di Amministrazione, Enti e Agenzie regionali vigenti alla data di approvazione della presente legge sono decadute qualora in contrasto con le procedure selettive di cui al comma 7.
9. Al fine di dare attuazione al piano per il superamento del precariato e per il rinnovo dei contratti in essere fino alla stabilizzazione, è autorizzata la spesa complessiva di Euro 4 milioni per il 2008 e 3 milioni per il 2009.

**Articolo 7 - Politiche del lavoro, inserimento nelle imprese di fasce deboli:** al posto dell'intervento dell'articolo 2, sulla parte occupazione, sarebbe opportuno introdurre un meccanismo di agevolazione automatica in favore delle imprese che assumono soggetti rientranti nelle fasce deboli del mercato del lavoro e che trovano maggiori difficoltà di inserimento e che, naturalmente, garantiscano l'incremento occupazionale (sulla base di quanto previsto nel regolamento CE in materia di aiuti all'occupazione).

Un meccanismo semplice e automatico consentirebbe alle imprese di avere la certezza del beneficio sul costo totale del lavoro e garantirebbe una possibilità per quei soggetti che per ragioni diverse (disabilità, età anagrafica, ...) hanno maggiori difficoltà ad essere assunti stabilmente. Si tratta in altri termini di proseguire sulla falsariga dell'ultimo bando della legge regionale 36, agendo in compensazione tramite F24 (anche con la stessa IRAP).

### **Articolo 7 - Politiche del lavoro**

**Fondo Unico:** nel valutare positivamente la costituzione del Fondo regionale per l'occupazione, si tratta di introdurre una dotazione finanziaria autonoma e non solo di creare un contenitore in cui affluiscono risorse da altre fonti. E soprattutto si chiede che venga specificato che gli interventi vengano concertati con le parti sociali, all'interno del Piano da elaborare in sede della Commissione regionale costituita ai sensi della legge regionale 20/2005, e che la spesa non sia disposta con semplici atti amministrativi della Regione.

**Comma aggiuntivo sul finanziamento della legge regionale 20/2005** articoli 41, 45 e 46 per realizzare i seguenti obiettivi: sistema per la sicurezza, promozione della regolarità del la-



voro, stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Istituzione dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

**Ammortizzatori sociali regionali.** Si chiede la costituzione di un fondo finalizzato a coprire gli oneri derivanti dall'istituzione di un ammortizzatore sociale a carattere regionale. L'intervento riguarderà i settori non coperti dalle indennità previste dalla legge 223/1991.

L'intervento previsto dal fondo concorre ad integrare sino alla copertura del 100% il sussidio relativo alle prestazioni in deroga previste dal collegato alla legge finanziaria nazionale del 2006.

**Articolo 7 - Formazione professionale:** circa la situazione della formazione professionale, in attesa della riforma del settore e dell'approvazione della nuova legge regionale, si chiede di inserire nel testo della finanziaria i seguenti interventi:

### Comma 1

**Tutto il personale dipendente degli Enti, inserito nell'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989 n. 42 che non abbia optato per l'esodo incentivato previsto dall'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 (Finanziaria 2007), e che non abbia concrete e immediate opportunità di utilizzo all'interno del sistema della formazione professionale convenzionata, continua a permanere in detto albo in attesa di ricollocazione, come da comma 7 della medesima legge n. 2, e nelle more dell'approvazione della legge di riforma del sistema. La permanenza nell'albo è finalizzata ad accompagnare detto processo di ricollocazione presso le strutture degli Enti Locali, ovvero nelle strutture territoriali della formazione professionale pubblica e dei Servizi per l'Impiego, secondo procedure di mobilità previste dalle specifiche aree contrattuali; durante la permanenza nel ruolo il personale garantisce altresì la disponibilità all'inserimento in attività formative a programmazione regionale, qualsiasi sia il soggetto chiamato a realizzarle.**

Sino alla sua definitiva assegnazione, il personale mantiene lo status giuridico e il relativo trattamento economico del comparto della formazione professionale, tenendo altresì l'originario rapporto con l'Ente di provenienza. Nelle more dell'approvazione della legge regionale 42 e in attesa del ricollocamento definitivo presso gli Enti Locali ed altri enti pubblici, tutto il personale di cui alla legge 42 risultato in esubero al 1° gennaio 2008 viene posto in mobilità presso Centri regionali di formazione professionale.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvederà attraverso il rifinanziamento, per il 2008, della Convenzione stralcio, in deroga a quanto previsto nell'articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2007 n. 7 (Finanziaria 2005).

### Comma 2

Per il restante personale assunto a tempo indeterminato presso gli Enti della formazione professionale convenzionata viene creata apposita sezione aggiuntiva di detto albo, nella quale transiterà detto personale al quale verranno garantite le medesime opportunità di ricollocamento e di riconoscimento contrattuale, in attesa della prossima applicazione della legge di riforma dell'Istruzione e della formazione professionale in Sardegna, e della definizione dell'albo apposito in essa previsto.

### Comma 3

Nelle more dell'approvazione del disegno di legge di riforma del Sistema dell'Istruzione e della Formazione e nell'ottica del miglioramento complessivo della qualità del sistema della formazione professionale in Sardegna si richiamano i principi stabiliti dalla legge regionale 1°



giugno 1979, n. 47 - Ordinamento della formazione professionale in Sardegna - in particolare in riferimento all'articolo 15 della medesima legge regionale si stabilisce che il sistema della formazione professionale sia caratterizzato da un'articolazione a rete, innovativa e integrata che veda impegnate sia le strutture pubbliche regionali (CRFP) sia le agenzie formative in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo e dal Sistema regionale di accreditamento.

### **Comma 5**

Aumento dell'incentivo economico da parte della Regione al 100% per tutte le otto Province della Sardegna, i Comuni e gli altri Enti pubblici e per la durata di cinque anni. Il ricollocamento di norma deve avvenire attraverso contratto a tempo indeterminato.

### **Comma 6**

Aumento a 30 milioni di Euro del finanziamento del piano annuale di formazione professionale con la priorità di utilizzo del personale legge 42/1989 prevedendo che una parte del piano venga destinata ai CFRP.

**Art. 8 - Sistema incentivi:** sul versante nuovi investimenti e ricerca, si tratta invece di creare un sistema di incentivi che - interrelandosi con quello nazionale - consenta alle imprese di investire in beni materiali, ricerca e formazione, in maniera integrata.

In attesa del consuntivo della vicenda PIA "Progettazione Integrata", sarebbe necessario trasformare lo strumento PIA, con alcune semplificazioni, correzioni e ampliamenti, nel principale strumento integrato di agevolazione alle imprese.

In questo strumento, che costituirebbe l'ossatura degli interventi in favore delle imprese per il periodo di programmazione 2007/2013, si dovrebbe inserire un provvedimento per i grandi investimenti (Contratto d'Investimento) e interventi per i micro investimenti delle piccole e piccolissime imprese sulla base del de minimis, al fine di completare la gamma degli interventi alle diverse tipologie.

È chiaro che, per evitare gli errori del passato, per le piccole imprese si rende necessario mirare l'investimento per fini specifici (es. acquisto di nuove tecnologie, acquisto di "primo" fabbricato aziendale, ...).

Il nuovo sistema degli incentivi deve peraltro prevedere un meccanismo di ripartizione del budget destinato ai singoli bandi che tenga conto della possibilità di effettuare delle riserve in favore di aree territoriali svantaggiate all'interno del territorio regionale. Riserva che può funzionare con il meccanismo dello scorrimento tra graduatorie.

**Art. 8 - Nuova imprenditoria:** dopo il blocco di alcuni anni, è appena stato aperto il bando per le nuove iniziative imprenditoriali portate avanti da giovani, donne, disoccupati (stima circa 630 nuove iniziative), a valere su fondi POR 2000/2006.

Terminata la vecchia programmazione, si tratta di introdurre uno strumento che faciliti l'avvio di nuove imprese da parte di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro (compresi CIGS, mobilità, ...), accompagnandoli con tutoraggio e formazione all'avvio dell'intrapresa.

In attesa di conoscere gli esiti del bando in corso, sarebbe necessario introdurre un provvedimento regionale di riferimento all'interno delle modifiche PIA di cui sopra.

Dopo Comma 44 inserire Comma 44bis: "Al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese femminili, l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, presso la SFIRS (Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna) o presso un istituto di credito convenzionato, un Fondo di controgaranzia. Sono assistibili dalla controgaranzia del fondo le garanzie prestate



dai Consorzi Fidi, aventi sede legale ed operativa in Sardegna, a fronte delle anticipazioni bancarie, prestiti e mutui erogati, per loro tramite, alle imprese femminili così come definite dalla legge 215/1992. Con delibera della Giunta regionale saranno stabilite le modalità di attivazione, i criteri di gestione e le modalità operative del Fondo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 la spesa di 1 milione di Euro.

### Art. 9

#### Comma 16 - Politiche abitative

Introduzione di un fondo specifico per le politiche abitative regionale, al fine di sostenere direttamente e intervenire finanziariamente a favore dei lavoratori discontinui percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente.

#### EMENDAMENTI AGGIUNTIVI

CGIL CISL UIL chiedono l'inserimento in Finanziaria degli emendamenti riguardanti:

- **la stabilizzazione dei lavoratori precari e stagionali dell'Ente Foreste**, rafforzando e chiarendo ulteriormente quanto previsto nella legge finanziaria per il 2007;
- **l'acquisizione a titolo gratuito della partecipazione detenuta da Sviluppo Italia** nella società regionale (Sviluppo Italia Sardegna) e garanzia degli attuali livelli occupazionali;
- la modifica alla legge regionale 12 luglio 2005 n. 10 Articolo 2 Comma 3 con la seguente formulazione:
  1. a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il **personale di ruolo dell'ex ESAF trasferito ai sensi dell'Articolo 2, Comma 1, della legge regionale 12 luglio 2005 n. 10**, nei ruoli del soggetto gestore del servizio idrico integrato che ha presentato istanza di cui all'Articolo 2, Comma 3, della medesima legge, salvo espressa rinuncia dell'interessato, **viene inquadrato, nei ruoli dell'amministrazione regionale**, agenzie e degli enti di cui alla legge regionale n. 31/1998, con il mantenimento dello status giuridico economico e previdenziale posseduto al momento del trasferimento presso il soggetto gestore, secondo i fabbisogni e le disponibilità negli organici in deroga all'articolo 6 comma 1 della legge regionale 2/2006;
  2. inoltre il personale ex ESAF, in possesso delle professionalità e competenze richieste, viene inquadrato nelle dotazioni organiche delle nuove agenzie;
- il **rafforzamento del fondo per la non autosufficienza** attraverso interventi diretti a sostegno delle famiglie: prevedere la possibilità, all'interno del piano personalizzato di cui alla Finanziaria 2007, che l'erogazione economica sia a beneficio del familiare che svolge il lavoro di cura, nel caso che il nucleo di valutazione ritenga che l'assistenza del familiare non sia sostituibile con altra forma di assistenza.

Cagliari 10 dicembre 2007